



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**Sezione Civile – Giudice del Lavoro**

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 12 marzo 2024, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3358/2023 R.G. e vertente

*fra*

C.D. (nata a Potenza il ...), S.V. (nata a Potenza il...) e G.V., (nata a Potenza il ...) rappresentate e difese dall'avv. E. F. ed elettivamente domiciliate presso il di lei studio, in Matera, ..., giusta mandato in atti;

**RICORRENTI**

*e*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Debora Infante giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e delega dell'USR per la Basilicata, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza, in Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1, come in atti;

**RESISTENTE**

Conclusioni: come in atti.

## FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, depositato il 05.12.2023 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe - attualmente docenti a tempo determinato – adivano il giudice del lavoro ed esponevano che la sig.ra C.D., in relazione agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, la sig.ra S.V., in relazione agli aa.ss. 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, e la sig.ra G.V., in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, non usufruivano dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), sebbene avessero svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e fossero sottoposte agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti; che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari era in contrasto con la normativa costituzionale, con la clausola 4 Direttiva 1999/70 CE, con la giurisprudenza europea e con la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Tanto premesso, adivano il Tribunale e domandavano 1- in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della *nota MIUR n. 15219 del 15.10.2015*, nella parte in cui ha specificato che *“la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo”* delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari [...]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: *“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. [...]”*, nonché in virtù della recente sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023 n° 29961/2023, nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o consequenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell’incentivo di €. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall’a.s. 2015/16, nelle

modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015, per l'insegnante C. D., la somma di € 1.000,00 per due annualità scolastiche (anno 2020/2021, 2021/2022), per l'insegnate S. V. la somma di € 2.500,00 per cinque annualità (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), per l'insegnante G. V., la somma di € 1.500,00 per tre annualità (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) condannare, altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di una somma pari al mancato beneficio economico usufruito per ciascun ricorrente, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni ex art. 1218 cc; 2. - In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost., in materia di tutela del principio di uguaglianza; dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego; dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione; nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile. Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, e domandava, in via preliminare, di dichiarare la domanda parzialmente

prescritta, in relazione alla ricorrente S.V. per gli anni scolastici indicati in ricorso; nel merito, respingere la domanda proposta per ciascuna ricorrente, siccome infondata sia in fatto e diritto; in subordine escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo, in considerazione delle supplenze brevi e saltuarie evincibili dai rispettivi stati matricolari. Spese compensate.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 12 marzo 2024, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

**2. La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.**

Preliminarmente si osserva che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione resistente in relazione alla richiesta avanzata dalla ricorrente S.V. per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 appare fondata atteso che il presente ricorso risulta depositato il 05.12.2023 e, quindi, oltre il quinquennio decorrente dal conferimento degli incarichi di supplenza, ossia, rispettivamente, ottobre 2017 e ottobre 2018.

Passando all'esame del merito, è circostanza documentata, e non contestata, che le parti ricorrenti abbiano prestato la propria attività con contratto a tempo determinato negli anni scolastici, quanto alla sig.ra C.D., 2022/2023 e 2023/2024, quanto alla sig.ra S.V., 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, e, quanto alla sig.ra G.V., 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Con il presente giudizio le lavoratrici lamentano di essere state illegittimamente escluse, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 e domandano la condanna del

Ministero convenuto alla corresponsione dell'importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.

Sulla questione in esame, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha affermato che *“... la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza ...”*.

Anche il Consiglio di Stato, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha affermato, in parte motiva, che spetta all'amministrazione *“... l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo... “ così dichiarando la illegittimità degli atti*

impugnati e, in particolare, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.

Da ultimo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27.10.2023 ha statuito i seguenti principi di diritto: *“1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.*

*2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.*

*3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è*

*funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.*

*4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (nonché Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27.10.2023).*

In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla carta docenti, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici, per la sig.ra C.D., 2022/2023 e 2023/2024; per la sig.ra S.V., 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, e per la sig.ra G.V., 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di € 1.000,00 in favore della sig.ra C. D.; dell'importo di € 1.500,00 in favore della sig.ra S.V. e dell'importo di € 1.500,00 in favore della sig.ra G.V., oltre accessori come per legge.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.D., S.V. e G.V., con ricorso depositato il 05.12.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara prescritto il credito maturato dalla sig.ra S.V. in relazione agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
2. accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici, quanto alla sig.ra C.D., 2022/2023 e 2023/2024; quanto alla sig.ra S.V., 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e, quanto alla sig.ra G.V., 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
3. condanna il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore della sig.ra C. D. dell'importo nominale di € 1.000,00; al pagamento in favore della sig.ra S.V. dell'importo nominale di € 1.500,00 e al pagamento in favore della sig.ra G.V. dell'importo nominale di € 1.500,00, oltre accessori come per legge;
4. condanna il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 900,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Potenza, 12 marzo 2024.

Il Giudice del Lavoro  
*Dott.ssa Rosalba De Bonis*